ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ATTO DI CUI ALL'ARTICOLO 169, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 ("CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI")

"*Partecipazione degli operatori economici a procedure di gara di Italferr S.p.A. Cause di esclusione. Elenco delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98 nonché 169, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici*".

In coerenza con le finalità stabilite dal Codice Etico e dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS di garantire, con regole di comportamento unitarie all'interno del Gruppo, la conduzione degli affari improntata a principi di legalità, integrità e trasparenza, nonché di completezza delle informazioni, e l'effettuazione della selezione dei fornitori in base a valutazioni obiettive aventi ad oggetto, oltre al prezzo, anche la qualità e gli altri requisiti di necessità ed utilità aziendale e tenuto conto, altresì, dei principi e delle regole di Gruppo sui presidi di prevenzione e di controllo finalizzati alla conformità con le normative applicabili, i principali framework internazionali e gli impegni assunti dalle Società del Gruppo con terze parti in materia di sanzioni economiche e finanziarie, si dispone quanto segue.

Il presente atto trova applicazione agli affidamenti di Italferr rientranti nel settore speciale di appartenenza, secondo quanto di seguito specificato.

Nell'esperimento di procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessioni, Italferr si riserva – mediante inserimento di apposita clausola nella disciplina di gara – la facoltà di escludere motivatamente i concorrenti, candidati o offerenti ovvero, in caso di subappalto, di negare l'autorizzazione al subappalto agli operatori economici, per i quali ritenga non sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto:

A. risultino essere incorsi:

1) nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture o di concessione affidati da Italferr o da altra Società del Gruppo FS;

2) nella mancata stipula del contratto di lavori, forniture o servizi affidato da Italferr o da altra Società del Gruppo FS nel termine fissato per proprio fatto e colpa;

3) nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati da Italferr o da altra Società del Gruppo FS;

4) nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con Italferr o con altra Società del Gruppo FS;

5) nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti procedure, di una qualsiasi delle

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma

Italferr S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
UNI/PdR 74

norme contenute nel Codice Etico[1] e nella Policy Anticorruzione[2] del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

Le predette fattispecie rilevano per tre anni dalla commissione del fatto[3].

Su tali circostanze Italferr motiva le proprie determinazioni anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

B. risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie[4], direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento e/o abbiano posto in essere condotte (anche omissive) che violino le Misure di *Trade Compliance*[5].

Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ovvero causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la sussistenza:

i) nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica, mentre non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ricezione della lettera di invito/presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della verifica; e

ii) di condotte (anche omissive) di violazione delle Misure di *Trade Compliance* da parte degli operatori economici rilevanti rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento. Le violazioni delle Misure di *Trade Compliance* rilevano per tre anni dalla commissione del fatto.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle *ex* art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

Italferr verifica, in particolare, al momento del controllo dei requisiti *ex* art. 17, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023, ovvero, nel caso di subappalto, della verifica delle cause di esclusione ai sensi dell'art. 119, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, che l'offerente, ovvero il subappaltatore, sia destinatario di Sanzioni Economiche e Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento, nonché la sussistenza di qualsiasi situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile alla Società del Gruppo, incluso, a titolo esemplificativo, il ricorrere delle situazioni di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

---

[1] Il Codice Etico del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet http://www.fsitaliane.it, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Governance", sottosezione "Codice Etico" e può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

[2] La policy Anticorruzione del Gruppo FS è disponibile all'indirizzo internet http://www.fsitaliane.it, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Etica, compliance e integrità" e può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà essere chiesta in ogni momento copia cartacea.

[3] Per «fatto» si intende nel caso: *sub* 1) la risoluzione del contratto; *sub* 2) la mancata stipula del contratto nel termine fissato; *sub* 3) la mancata presa in consegna nel termine fissato; *sub* 4) il verbale (o qualsiasi altro atto proveniente dalla committente) di non collaudabilità; *sub* 5) la violazione delle norme del Codice Etico o della Policy Anticorruzione del Gruppo FS.

[4] Qualsiasi sanzione economica o commerciale o misura restrittiva promulgata, emanata, applicata, imposta o fatta valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana, dall'*Office of Foreign Assets Control* del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e/o dal dipartimento del Tesoro del Regno Unito, ivi comprese le misure restrittive di cui all'art. 5 *duodecies* del Reg. (UE) 833/2014 e s.m.i.

[5] Per Misure di *Trade Compliance* si intendono misure restrittive di natura commerciale (es. misure di *export control*) promulgate, emanate, applicate, imposte o fatte valere dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana (es. UAMA-Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), dal *Bureau of Industry and Security* degli USA che vietano, limitano o sottopongono a uno specifico iter autorizzativo determinati flussi commerciali in base alle caratteristiche dei beni/tecnologie e/o dei Paesi di destinazione e/o degli usi/utilizzatori finali.

Italferr verifica, altresì, la sussistenza di violazioni di Misure di *Trade Compliance* risultanti, a titolo esemplificativo, da fonti pubbliche ovvero da pubblicazione di provvedimenti delle autorità giurisdizionali o di altre autorità competenti in materia.

A tale fine, Italferr acquisisce apposita dichiarazione dall'offerente, ovvero dal subappaltatore, con riserva di effettuare una verifica delle condizioni di fatto e di diritto in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguati, incluso lo *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie[6] e/o l'acquisizione di dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente e/o con riserva di valutare, nel caso di violazioni di Misure di *Trade Compliance*, la loro rilevanza rispetto all'oggetto specifico dell'affidamento.

* * *

[6] Liste di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.